



LUMSA
UNIVERSITÀ



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

ACCORDO

TRA

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA – LUMSA (di seguito denominata “Università”) con sede a Roma, via della Traspontina, 21 nella persona del Rettore Prof. Francesco Bonini, nato l’11 giugno 1957 a Reggio Emilia, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in via della Traspontina, 21, partita IVA 01091891000

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (di seguito denominato “Consiglio Nazionale”) con sede a Roma, Piazza della Repubblica 59, nella persona del Presidente, Dott. Elbano de Nuccio, nato a Napoli il 18 febbraio 1970, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in Piazza della Repubblica 59, CF: 09758941000

Premesso

- che l’art. 1, comma 1, dello Statuto dell’Ateneo, approvato con Decreto Rettorale n. 2582 del 12 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 119 del 23 maggio 2022, recita: *“La Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) è una università italiana non statale, di ispirazione cattolica. È stata istituita in Roma con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 su iniziativa della Santa Sede per mezzo del Vicariato di Roma come ente fondatore, ha personalità giuridica ed è retta dalle vigenti disposizioni sull’istruzione universitaria, in quanto compatibili con le finalità di cui all’art. 2 e rilascia titoli di studio con valore legale.”*;

- l’art. 1, comma 4, prevede che: *“La LUMSA gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa vigente e dalle norme del presente Statuto”*;
- l’art. 1, comma 7, stabilisce che: *“L’Università può stipulare convenzioni o concludere accordi con altre università, con amministrazioni dello Stato e dell’Unione Europea, con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, e con organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse”*;
- l’art. 6, comma 2, lettera c) della Legge 19 novembre 1990, n. 341/1990 rubricato *“Norme sugli ordinamenti didattici”* stabilisce che le Università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale,

VISTO

- l’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 che consente alle Università di istituire corsi perfezionamento, oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati;
- l’art. 8 della legge n. 341/1990, che stabilisce che per la realizzazione delle attività culturali e formative le Università possono avvalersi della collaborazione dei soggetti pubblici e privati previa stipula di apposita convenzione;
- l’art. 4, comma 5, lettere b), c) e d) del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202 e successive modificazioni
- l’art. 356 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza di cui al D. Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modifiche ed integrazioni;

Si conviene

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

L’Università e il Consiglio Nazionale intendono collaborare per la realizzazione di Corsi di Alta formazione e di aggiornamento professionale, il cui attestato permetta ai commercialisti

l'iscrizione e /o il mantenimento della stessa in appositi Albi e/o elenchi previsti dalle leggi vigenti, nello specifico, di cui al D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 così come modificato dal D. Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 Albo dei Gestori della Crisi d'impresa, Curatori, Commissari Giudiziali, Liquidatori e Attestatori - Elenco gestori della crisi da sovra indebitamento - nonché l'acquisizione di specifica formazione valida anche ai fini della formazione professionale continua secondo gli ordinamenti di appartenenza dei partecipanti.

Art. 3

Soggetti destinatari

Possono usufruire delle attività oggetto della presente convenzione i professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tenuti dagli Ordini territoriali, nonché gli iscritti in altri Albi professionali.

Art. 4

Obblighi dell'Università

L'università si impegna, ove possibile, ad ospitare nelle proprie strutture i corsi di cui sopra nonché a favorire la partecipazione ai corsi, in qualità di docenti, dei propri professori e ricercatori"

Art. 5

Obbligo dell'Ordine

Il Consiglio Nazionale si impegna a concedere l'utilizzo gratuito delle proprie aule e degli strumenti informatici per la realizzazione dei corsi di cui sopra.

Il Consiglio Nazionale si impegna a garantire la costante pubblicizzazione degli eventi formativi, anche tramite la propria Fondazione, nonché ad inserire nel materiale didattico/pubblicitario il logo dell'Università.

Art. 6

Riguardo i costi per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, le parti rinviano ad appositi ulteriori accordi.

Art. 7

Durata della convenzione

Il presente atto ha durata di 5 (cinque) anni accademici, con efficacia decorrente dall'anno accademico 2022/2023 e può essere rinnovato previa volontà espressa delle parti.

Art. 8

Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. Qualora ciò non fosse possibile, qualsiasi controversia sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art. 9

Clausola di sottoscrizione

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, della Legge n. 241/1990, viene sottoscritto, dalle Parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Gennaio 17 gennaio 2023

Per il Consiglio Nazionale

Il Presidente

Prof. Dott. Elbano de Nuccio

Per l'Università

Il Rettore

Prof. Francesco Bonini